COMUNE DI OSIMO (AN)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la gestione, l'utilizzo e la fruizione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Osimo o nella sua disponibilità, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente.
2. Il Comune riconosce lo sport quale strumento di promozione della salute, del benessere psicofisico, dell'inclusione sociale, dell'educazione, della formazione della persona, della partecipazione e della coesione della comunità.
3. La gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono improntati ai principi di:
 a) trasparenza, imparzialità e pubblicità;
 b) economicità, efficienza ed efficacia;
 c) parità di trattamento e non discriminazione;
 d) accessibilità e inclusione;
 e) valorizzazione dello sport giovanile;
 f) promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità;
 g) tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico;
 h) sostenibilità ambientale ed energetica;
 i) massima fruibilità degli impianti da parte della collettività.
4. Il Comune garantisce, secondo criteri obiettivi e predeterminati, l'accesso agli impianti sportivi alle società e associazioni sportive interessate, nel rispetto della destinazione dell'impianto e della capacità ricettiva dello stesso.
5. Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Il presente regolamento costituisce disciplina generale di riferimento per gli affidamenti e per le concessioni in uso degli impianti sportivi comunali, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) impianto sportivo: la struttura all'aperto o al chiuso, destinata alla pratica sportiva, agonistica, dilettantistica, amatoriale, motoria, ricreativa comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto o alle attività ad essa complementari;
b) impianto sportivo comunale: l'impianto di proprietà del Comune di Osimo ovvero nella disponibilità del Comune in forza di un titolo giuridico che ne consenta l'utilizzo e la gestione;
c) gestione dell'impianto sportivo: l'insieme delle attività organizzative, amministrative, tecniche, manutentive e funzionali necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto e la fruizione dello stesso da parte degli utenti;
d) affidamento della gestione: il procedimento mediante il quale il Comune attribuisce a un soggetto terzo la gestione dell'impianto sportivo, secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

e) concessione in uso: il provvedimento o il rapporto convenzionale mediante il quale il Comune attribuisce a un soggetto il diritto di utilizzare, per un determinato periodo e per specifiche attività, uno o più spazi dell'impianto sportivo;
f) concessione in gestione, nell'ambito degli impianti a gestione indiretta, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
g) concessione in gestione e uso, il provvedimento con il quale il Comune concede in gestione alcune attività legate all'impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;
h) gestore o concessionario: il soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto sportivo;
i) assegnatario o utilizzatore: il soggetto cui è concesso l'utilizzo di uno spazio dell'impianto per lo svolgimento di una determinata attività;
j) società o associazione sportiva dilettantistica (ASD/SSD): soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione,
k) la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. impianto sportivo privo di rilevanza economica: l'impianto la cui gestione, in relazione alle sue caratteristiche, dimensioni, modalità di funzionamento, bacino di utenza e condizioni di utilizzo, non consente di conseguire, anche solo potenzialmente, ricavi sufficienti a coprire integralmente i costi di gestione attraverso il mercato;
l) impianto sportivo avente rilevanza economica: l'impianto che, per dimensioni, caratteristiche, modalità di gestione, bacino di utenza e attività esercitabili, presenta una potenziale capacità di produrre ricavi tali da consentire la copertura dei costi di gestione attraverso il mercato;
m) utenza: l'insieme dei soggetti, individuali o associati, che fruiscono dell'impianto e delle relative strutture e servizi;
n) convenzione: l'atto che disciplina i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario o utilizzatore, definendo diritti, obblighi, modalità di utilizzo, durata, condizioni economiche e responsabilità;

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati, ai fini della disciplina dell'affidamento e della gestione in:
 a) impianti privi di rilevanza economica;
 b) impianti aventi rilevanza economica.
2. La Giunta comunale individua e qualifica gli impianti sportivi comunali secondo il criterio della rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Giunta comunale individua altresì gli impianti scolastici o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione comunale destinati all'utilizzo nell'orario extrascolastico da parte di soggetti sportivi, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche; disciplina altresì la riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
4. L'individuazione degli impianti è aggiornata periodicamente e, ove necessario, in relazione a modifiche delle caratteristiche strutturali, gestionali o economiche degli stessi.
5. In caso di mancato aggiornamento, resta ferma la classificazione precedentemente adottata, salvo modifiche intervenute nella situazione di fatto o di diritto.
6. L'utilizzo occasionale dell'impianto per attività o eventi differenti da quelli per i quali la concessione o l'affidamento è stato disposto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale e non comporta, di per sé, la modifica della classificazione dell'impianto.
7. L'utilizzo degli impianti per manifestazioni sportive ed extrasportive è consentito nel rispetto delle condizioni di agibilità, sicurezza, capienza e destinazione d'uso.
8. Sono fatte salve le disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti come disciplinate nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 4 Tariffe per l'utilizzo degli impianti

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono dovute le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Le tariffe sono determinate tenendo conto, in particolare:
 a) delle caratteristiche e del livello dell'impianto;
 b) dei costi di gestione;
 c) della tipologia di utilizzo;
 d) della durata e della frequenza dell'utilizzo.
3. La Giunta comunale può prevedere riduzioni o agevolazioni tariffarie per:
 a) attività rivolte alle persone con disabilità;
 c) attività rivolte ai minori svolte da associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale e iscritte all'Albo Comunale delle associazioni;
 e) iniziative patrocinate o promosse dal Comune.
4. Nei casi di affidamento in concessione, il regime tariffario è disciplinato dagli atti della procedura e dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il concessionario può applicare tariffe o prezzi per le attività e i servizi consentiti dalla concessione, nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di affidamento e nella convenzione.

Art. 5 Vigilanza e controllo

1. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi, esercita la vigilanza sul corretto utilizzo e sulla buona conservazione degli impianti sportivi comunali.
2. Il Comune può effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi, anche senza preavviso, nei limiti previsti dalla legge e dalla convenzione.
3. Il gestore e gli utilizzatori sono tenuti:
 a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 b) al rispetto delle norme di sicurezza;
 c) al rispetto della capienza autorizzata;
 d) alla tutela delle strutture e delle attrezzature;
 e) ad adottare le misure necessarie per impedire comportamenti pregiudizievoli.
4. La vigilanza esercitata dal Comune non comporta assunzione di responsabilità per l'utilizzo dell'impianto da parte del gestore, degli assegnatari o degli utenti, che rimangono responsabili per quanto di propria competenza.
5. Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di pericolo, guasti, danni o anomalie riscontrate nell'impianto.
6. I danni provocati da giocatori e da spettatori per l'utilizzo dei campi da gioco, dei manufatti, delle attrezzature e degli arredi e causati in dipendenza dell'attività sportiva saranno posti a carico dell'Associazione sportiva concessionaria, in quanto ritenuta direttamente responsabile, fatta eccezione per quelli intervenuti durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 Modalità di affidamento e gestione

1. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata:
 a) direttamente dal Comune;
 b) mediante affidamento a terzi;
 c) mediante concessione di servizi;
 d) mediante le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;
 e) mediante la procedura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;
 f) mediante altre forme consentite dalla normativa vigente.
2. Gli affidamenti a terzi sono effettuati mediante procedure conformi alla normativa europea, statale e regionale vigente.
3. Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n. 38/2021, nei casi in *cui l'Ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la Concessione in gestione è affidata, in via preferenziale, a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, privilegiando queste ultime nel caso in cui organizzino nell'impianto stesso manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale nonché nel caso in cui intendano porre nell'impianto sportivo la sede nazionale di un centro federale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*
4. 3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un Concessionario avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica.

5. La scelta della modalità di gestione tiene conto:
 a) della tipologia dell'impianto;
 b) della rilevanza economica o meno;
 c) delle caratteristiche dell'utenza;
 d) dei costi di gestione;
 e) degli investimenti necessari;
 f) delle finalità di interesse pubblico;
 g) della sostenibilità economico-finanziaria.
6. L'uso degli impianti deve essere garantito, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne facciano richiesta.

Art. 7 Contenuto degli atti di affidamento e delle convenzioni

1. Gli atti di affidamento e la successiva convenzione disciplinano almeno:
 a) l'impianto oggetto dell'affidamento;
 b) la durata;
 c) le modalità di gestione;
 d) le attività consentite;
 e) gli obblighi del gestore in particolare di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 f) gli obblighi manutentivi;
 g) il regime delle utenze;
 h) il regime tariffario;
 i) l'eventuale canone;
 j) gli eventuali contributi o corrispettivi;
 k)gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);

l) le modalità di utilizzo da parte del comune;
m) le garanzie e le coperture assicurative;
n) le modalità di controllo;
o) gli obblighi di rendicontazione;
p) le cause di revoca, decadenza e risoluzione.

2. Il contenuto minimo delle Convenzioni previsto dal comma 1 è di volta in volta integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.
3. La convenzione disciplina altresì le modalità di accesso all'impianto da parte di soggetti diversi dall'affidatario.
4. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare, previo congruo preavviso, gli impianti affidati in gestione per proprie iniziative istituzionali, manifestazioni o attività patrocinate, compatibilmente con gli impegni sportivi ufficialmente programmati.
5. Per gli utilizzi istituzionali del Comune non è dovuto alcun compenso al gestore, salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione.
6. Il comune si riserva altresì il diritto di utilizzare, previo congruo preavviso, gli impianti affidati in gestione nell'ipotesi di impraticabilità tecnica degli impianti gestiti direttamente, per manifestazioni sportive ufficiali già programmate e non rinviabili, compatibilmente con gli impegni sportivi ufficiali dei gestori. In tale ipotesi, l'utilizzo è soggetto a tariffa, a carico del terzo richiedente l'uso.

Art. 8 Affidamento degli impianti privi di rilevanza economica

1. Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente.
2. La procedura di affidamento in gestione ed uso dell'impianto tiene conto della particolare natura dell'impianto e delle finalità di interesse pubblico connesse alla promozione dello sport, soprattutto giovanile, e alla massima fruibilità da parte della collettività.
3. Nella redazione degli atti di affidamento il Comune tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto e alle attività sportive praticabili;
 b) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 d) livello dell'attività svolta;
 e) attività svolta a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 f) anzianità di svolgimento dell'attività sportiva;
 g) numero dei tesserati per le attività praticabili nell'impianto.
4. Possono essere previsti ulteriori criteri concernenti:
 a) qualità del progetto gestionale;
 b) economicità della gestione e conseguente ricaduta sulle tariffe applicate;
 d) radicamento territoriale – organizzazione sportiva operante nel territorio del comune /frazione in cui si trova l'impianto;
 e) inclusione sociale;
 f) sostenibilità ambientale ed energetica;
 g) qualità degli interventi manutentivi e migliorativi proposti.
5. Gli ulteriori criteri di cui al comma 4 non possono complessivamente superare il 30 per cento del punteggio complessivo, nel rispetto della normativa regionale vigente.
6. I criteri, i relativi pesi e i punteggi sono stabiliti negli atti della procedura e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

7. A parità di punteggio per lo stesso impianto, qualora dovessero pervenire più offerte di gestione, si terrà conto del maggior numero di tesserti nel settore giovanile.
8. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di utilizzatori terzi e cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti per gli usi destinati;
b) l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività negli orari previsti con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione;
c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
e) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale eventualmente presenti nell'impianto, percependone gli incassi;
f) l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come
h) dettagliati nell'atto di Concessione;
i) la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
j) l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto
k) da parte di tutti i cittadini;
l) l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

9. La gestione può essere assistita da parte del Comune mediante l'erogazione di un contributo/corrispettivo a discrezione della Giunta, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.).
10. La durata dell'affidamento è stabilita prima dell'avvio della procedura, fino a 5 anni, in relazione alle caratteristiche dell'impianto e dell'attività sportiva che viene svolta, con facoltà di rinnovo, per una sola volta. Nell'avviso può essere altresì previsto che la durata dell'affidamento in gestione sia commisurata all'entità degli interventi di innovazione e miglioramenti dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare. In tali ipotesi è possibile prevedere concessioni ultraquinquennali.
11. Sono esclusi dalla procedura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, i soggetti che risultino gravemente inadempienti rispetto a precedenti rapporti di gestione con il Comune, previa valutazione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto del contraddittorio, salvo loro impegno a regolarizzare i rapporti pregressi prima dell'avvio della gestione.
12. Alla stessa organizzazione sportiva non può essere concesso, salvo motivata deroga, più di un impianto sportivo.
13. L'affidamento è disciplinato da apposita convenzione.

Art. 9 Affidamento degli impianti aventi rilevanza economica

1. Gli impianti sportivi aventi rilevanza economica sono affidati secondo la disciplina applicabile alle concessioni di servizi e nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della normativa europea e delle altre disposizioni vigenti.
2. La procedura di affidamento è predisposta dal dirigente competente sulla base della classificazione dell'impianto e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione.

3. La gestione comporta, ove previsto dalla concessione, il trasferimento al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio.
4. Gli atti della procedura individuano:
 a) la durata;
 b) il rischio operativo;
 c) il regime tariffario;
 d) il canone;
 e) gli eventuali investimenti;
 f) gli obblighi manutentivi;
 g) le condizioni economico-finanziarie;
 h) le garanzie;
 i) le modalità di controllo.
5. La valutazione delle offerte avviene secondo i criteri stabiliti negli atti di gara e in conformità alla normativa vigente.
6. Ove previsto dagli atti di gara, l'offerta economica può essere valutata anche con riferimento al rialzo rispetto al canone posto a base della procedura, secondo modalità compatibili con la disciplina delle concessioni.
7. Il concessionario assume gli obblighi previsti dalla concessione e dalla convenzione e garantisce l'accesso all'impianto secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
8. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di spareggio previamente stabiliti negli atti di gara.
9. La durata della Concessione è stabilita, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici. Per le concessioni ultra quinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio , la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. La durata dei contratti non è prorogabile, salvo eccezioni ammesse dalle legge.

Art. 10 Commissione di valutazione

1. La valutazione delle domande, delle proposte o delle offerte è effettuata, quando previsto dalla disciplina della procedura, da apposita commissione.
2. La commissione è composta, di norma, da almeno tre componenti, individuati tra dipendenti dell'Amministrazione comunale in possesso delle necessarie competenze.
3. La commissione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e indipendenza di giudizio.
4. Per le procedure soggette alla disciplina del decreto legislativo n. 36/2023 si applicano le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di commissione giudicatrice.

Art. 11 Procedura ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2021

1. Il Comune può ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 per interventi di realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e gestione di impianti sportivi, ove ne ricorrano i presupposti.
2. La proposta deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compresi il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il piano economico-finanziario e la documentazione relativa alla sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'intervento, secondo quanto richiesto dalla disciplina applicabile.
3. Il Comune valuta la proposta sotto il profilo:
 a) tecnico;
 b) economico-finanziario;
 c) della sostenibilità;
 d) dell'interesse pubblico;
 e) della funzionalità dell'impianto;
 f) della qualità e durata della gestione.
4. Il riconoscimento dell'interesse pubblico e gli eventuali successivi procedimenti sono effettuati secondo la disciplina vigente.
5. La presentazione della proposta non attribuisce automaticamente al proponente il diritto all'affidamento della gestione, salvo gli effetti espressamente previsti dalla normativa vigente.
6. La successiva gestione è disciplinata dagli atti della procedura e dalla convenzione.

Art. 12 Procedura speciale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021

1. Le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, un progetto preliminare corredato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di un impianto sportivo comunale e per la successiva gestione.
2. Il progetto deve prevedere modalità di utilizzo dell'impianto finalizzate a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.
3. La proposta deve contenere almeno:
 a) descrizione dell'impianto;
 b) stato di fatto;
 c) interventi proposti;
 d) quadro economico;
 e) piano di fattibilità economico-finanziaria;
 f) modalità di finanziamento;
 g) cronoprogramma;
 h) modalità di gestione ;
 i) durata richiesta;
 j) programma delle attività sportive e sociali;
 k) modalità di utilizzo dell'impianto da parte della collettività.
4. Il Comune verifica la completezza della proposta e valuta l'interesse pubblico dell'intervento.
5. In caso di riconoscimento dell'interesse pubblico, e qualora sia pervenuta una sola proposta in tal senso, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, comprese quelle relative alla gestione gratuita e alla durata dell'affidamento.
6. La durata dell'affidamento è determinata in misura proporzionata al valore dell'intervento e comunque nel rispetto della durata minima prevista dalla legge di cinque anni.
7. Gli interventi sono preventivamente autorizzati dal Comune e devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, impiantistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione incendi.
8. La gestione è disciplinata da apposita convenzione.

9. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, il valore dell'affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall'art. 14 del Codice dei contratti.

TITOLO III

RAPPORTI DI GESTIONE E OBBLIGHI DEL GESTORE

Art. 13 Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 a) utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità autorizzate;
 b) garantire la regolare apertura e funzionamento;
 c) assicurare la pulizia e il decoro;
 d) garantire la sicurezza degli utenti;
 e) assicurare la custodia delle strutture;
 f) effettuare la manutenzione ordinaria, nel rispetto delle normative vigenti e del capitolato per manutenzione degli impianti, approvato dalla Giunta Comunale;
 g) segnalare tempestivamente guasti e situazioni di pericolo;
 h) rispettare la normativa in materia di sicurezza, lavoro, privacy, ambiente e prevenzione incendi;
 i) garantire l'accesso agli utenti secondo i criteri stabiliti;
 j) consentire i controlli del Comune;
 k) presentare la documentazione richiesta dall'Amministrazione.
2. il gestore risponde dei danni arrecati all'impianto o a terzi per fatto proprio, dei propri dipendenti, collaboratori, associati o utenti, secondo la normativa vigente e quanto previsto dalla convenzione sollevando il comune da ogni responsabilità

Art. 14 Obblighi assicurativi

I gestori degli impianti sportivi comunali sono tenuti a stipulare e mantenere attive, per tutta la durata dell'affidamento, adeguate coperture assicurative in relazione ai rischi connessi alla gestione, alla custodia, alla manutenzione e all'utilizzo degli impianti.

In particolare, gli affidatari devono essere muniti di:

a) polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura dei danni involontariamente cagionati a persone e cose in conseguenza delle attività di gestione dell'impianto, comprese le attività sportive e le attività accessorie autorizzate;

b) polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), ove applicabile, in relazione al personale impiegato;

c) adeguate coperture assicurative per i danni alle strutture, ai locali e alle attrezzature comunali affidati in gestione, in relazione ai rischi assicurabili e alle condizioni contrattuali.

Le polizze devono prevedere massimali adeguati alla tipologia dell'impianto, alla capienza, alle attività svolte e ai rischi connessi alla gestione. I massimali minimi e le eventuali garanzie aggiuntive sono definiti negli atti di affidamento, nelle convenzioni o nei capitolati.

Prima dell'avvio della gestione, gli affidatari devono presentare al Comune copia della documentazione assicurativa richiesta e comprovare il mantenimento della validità delle coperture per tutta la durata dell'affidamento, anche mediante presentazione delle quietanze di rinnovo, su richiesta dell'Amministrazione.

Il mancato adempimento agli obblighi assicurativi costituisce inadempimento agli obblighi di gestione e comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla convenzione o dall'atto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente.

Le coperture assicurative non esonerano l'affidatario dalle responsabilità previste dalla legge e dagli obblighi assunti in relazione alla gestione dell'impianto.

Art. 15 Utenze

1. La convenzione stabilisce a carico di quale soggetto sono poste le utenze relative all'impianto.
2. Qualora le utenze siano a carico del gestore, quest'ultimo è tenuto al loro regolare pagamento e all'adozione di ogni misura finalizzata al contenimento dei consumi.
3. Il gestore deve utilizzare gli impianti tecnologici secondo criteri di efficienza e sostenibilità.

Art. 16 Manutenzione straordinaria e interventi del gestore

1. La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune, salvo quanto diversamente stabilito negli atti di affidamento e nella convenzione.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente posti a carico del gestore devono essere espressamente individuati nella convenzione.
3. Il gestore non può eseguire opere, modifiche o trasformazioni dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune.
4. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del gestore, i relativi costi della manutenzione straordinaria sono a carico del gestore stesso.
5. In caso di interventi di natura urgente posti a carico del Comune, il gestore può eseguirli direttamente, salvo rimborso, previa autorizzazione alla spesa da parte dell'ufficio LL.PP..
6. Gli interventi autorizzati devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudicare la funzionalità e la destinazione dell'impianto.
7. Tutti gli interventi da parte del Comune dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile allo svolgimento delle attività e, pertanto, preferibilmente nei periodi di chiusura dell'impianto.

Art. 17 Sicurezza, prevenzione e defibrillatori

1. Il gestore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e degli utenti, per quanto di propria competenza.
2. Il gestore garantisce la presenza e la corretta manutenzione delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge e dalla convenzione.

3. È fatto carico al Gestore, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, e del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:
 - Il rispetto delle norme per la prevenzione incendi;
 - l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio,
 - l'evacuazione e le emergenze;
 - l'informazione a tutti gli utenti sulle procedure di emergenza;
 - il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
 - la funzionalità delle vie di esodo.
4. Sarà cura del Gestore predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art. 19 del D.M. 18 marzo1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso, le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti,
4. Per gli impianti soggetti all'obbligo di dotazione e utilizzo del defibrillatore semiautomatico o automatico esterno, il gestore garantisce il rispetto della normativa vigente e la presenza di personale formato secondo quanto previsto dalla legge.
5. Il gestore deve assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata e delle condizioni di agibilità dell'impianto.

Art. 18 Personale e responsabilità

1. Il gestore provvede con personale adeguatamente qualificato alle attività necessarie al funzionamento dell'impianto.
2. Il personale deve possedere le qualificazioni richieste dalla normativa vigente per le specifiche attività svolte.
3. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dal gestore intercorre esclusivamente con quest'ultimo, senza che possa configurarsi alcun rapporto con il Comune.
4. Il gestore è responsabile dell'osservanza della normativa in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

Art. 19 Rendicontazione e contabilità

1. Il gestore è tenuto a mantenere una contabilità idonea a documentare l'attività svolta nell'impianto, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla convenzione.
2. Il Comune può richiedere la presentazione di:
 a) rendiconto economico della gestione;
 b) relazione sulle attività svolte;
 c) dati relativi all'utilizzo dell'impianto;
 d) documentazione relativa alle spese sostenute;
 e) ogni altra documentazione necessaria ai fini del controllo e della verifica delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
3. La documentazione deve essere conservata e resa disponibile al Comune per tutta la durata del rapporto e per il periodo previsto dalla legge.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il gestore comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i dati dei soggetti delegati ad operare sugli stessi, nei termini previsti dalla legge.
3. I pagamenti relativi al rapporto contrattuale devono essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nei casi previsti dalla normativa.
4. Il gestore è tenuto a inserire nei contratti con i propri subcontraenti e subfornitori le clausole di tracciabilità previste dalla legge, quando applicabili.
5. La violazione degli obblighi di tracciabilità determina le conseguenze previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

TITOLO IV

DIRITTI DEL GESTORE, PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ ACCESSORIE

Art. 21 Diritti e facoltà del gestore

1. Il gestore esercita le attività necessarie al funzionamento dell'impianto nei limiti stabiliti dall'affidamento e dalla convenzione.
2. Il gestore può svolgere attività accessorie e complementari compatibili con la destinazione dell'impianto, previa autorizzazione ove richiesta.
3. Il gestore può proporre al Comune interventi di miglioramento, riqualificazione o efficientamento dell'impianto.
4. Il gestore non può modificare la destinazione dell'impianto né concederne l'utilizzo a terzi al di fuori delle condizioni stabilite dalla convenzione.

Art. 22 Pubblicità e sponsorizzazioni

1. Il gestore può installare mezzi pubblicitari e stipulare contratti di sponsorizzazione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni comunali.
2. La pubblicità deve essere compatibile con il decoro dell'impianto e con le sue caratteristiche architettoniche e funzionali.
3. È vietata la pubblicità di contenuti contrari alla legge, all'ordine pubblico o ai principi di tutela dei minori.
4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità spettano al gestore nei limiti stabiliti dagli atti di affidamento e dalla convenzione.

Art. 23 Somministrazione di alimenti e bevande e attività accessorie

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate all'interno degli impianti sportivi esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi necessari
2. Gli atti della procedura di affidamento possono prevedere la facoltà, previa autorizzazione del comune, da parte del gestore decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. secondo le modalità previste nella convenzione che regola la concessione in gestione.

3. Le attività accessorie devono essere compatibili con la destinazione dell'impianto e non devono pregiudicare lo svolgimento delle attività sportive.
4. L'eventuale esercizio di attività commerciali o complementari deve essere previsto negli atti di affidamento o autorizzato dal Comune quando richiesto.

TITOLO V

REVOCA, RISOLUZIONE, DECADENZA E DIVIETI

Art. 26 Revoca

1. Il Comune può revocare l'affidamento o la concessione nei casi previsti dalla legge e dagli atti contrattuali.
2. La revoca può essere disposta, in particolare, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per esigenze di riorganizzazione del servizio o per necessità di interventi sull'impianto.
3. Restano ferme le conseguenze economiche previste dalla legge e dalla convenzione.

Art. 27 Risoluzione e decadenza

Costituiscono cause di risoluzione o decadenza, secondo quanto previsto dalla legge e dalla convenzione:
a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi;
b) mancato pagamento del canone o di altre somme dovute, in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;;
c) utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle autorizzate;
d) grave violazione delle norme di sicurezza;
e) mancata esecuzione degli interventi obbligatori;
f) cessione non autorizzata della gestione;
g) sub affidamento non autorizzato;
h) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento;
i) grave compromissione della funzionalità dell'impianto;
j) violazione degli obblighi assicurativi;
k) violazione degli obblighi di tracciabilità, nei casi previsti dalla legge;
l)danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
m) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti; n) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
o) mancata presentazione della documentazione richiesta.

1. Prima dell'adozione dei provvedimenti di decadenza o risoluzione, ove compatibile con la natura dell'inadempimento, il Comune contesta gli addebiti al gestore e assegna un termine per presentare osservazioni o provvedere alla regolarizzazione.

Art. 28 Divieti

1. È vietato:
 a) utilizzare l'impianto per attività non autorizzate;
 b) apportare modifiche strutturali senza autorizzazione;
 c) concedere a terzi l'impianto o parti di esso senza autorizzazione;
 d) utilizzare attrezzature non conformi alla normativa;
 e) superare la capienza autorizzata;
 f) svolgere attività incompatibili con la destinazione dell'impianto;
 g) arrecare danni alle strutture o alle attrezzature.
2. Il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività in caso di grave pericolo per la sicurezza delle persone o dell'impianto.

TITOLO VI

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 29 Assegnazione di spazi orari

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 3, comma 3, la Giunta Comunale individua gli impianti di proprietà scolastica o in disponibilità all'Amministrazione che sono oggetto di affidamento in uso.
2. Per alcuni impianti, individuati sulla base della programmazione di cui sopra, il Comune può concedere oltre all'uso degli spazi orari assegnati anche la gestione dell'impianto (concessione di gestione ed uso), intendendosi che il rapporto di concessione pone a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, e oltre a quello relativo alla manutenzione minuta.

Art. 30 Soggetti assegnatari degli spazi.

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali di cui all'art. 1 del presente regolamento sono concessi in uso ai seguenti soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
- Federazioni, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, iscritte all'albo comunale delle forme associative;
- Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
- Federazioni nazionali;
- Istituzioni scolastiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Società sportive professionistiche;
- Associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;

2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli utilizzatori, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

4. Gli utilizzatori sono responsabili per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 31 Principi e criteri per la concessione in uso

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi, il Comune, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:
- garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati nell'articolo precedente aventi sede legale/operativa nel territorio del Comune di Osimo;
- valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- favorire le attività a supporto di soggetti deboli o economicamente svantaggiati;
- garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani e gli anziani.

3. L'assegnazione in uso di spazi viene effettuata sulla base di una programmazione annuale basata sulla durata dell'anno sportivo.
4. La programmazione annuale viene normalmente definita tramite un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'ente, di norma entro il 15 maggio di ciascun anno.
5. Nella domanda di assegnazione in uso di spazi, da recapitare al Servizio Sport competente, devono essere specificati gli orari dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa. La durata dell'assegnazione ha validità pari alla durata della stagione sportiva, salvo diversi termini stabiliti negli atti approvati o successive modificazioni.

5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:
- Storicità del soggetto sul territorio e esperienza maturata nel settore;
- Soggetti con il maggior numero di tesserati;
- Attività svolta per il settore giovanile, per persone con disabilità e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali….);
- Sede legale o operativa nel territorio comunale;

6. La concessione in uso di spazi negli impianti sportivi comunali dati in gestione ai sensi della parte II del presente titolo viene effettuata con le modalità definite dalla singola convenzione.
7. In ogni caso è vietato la cessione a terzi degli spazi ottenuti in concessione d'uso, da parte degli assegnatari stessi. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al Comune che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

Art. 32 Utilizzo straordinario o occasionale di impianti sportivi

1. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato, secondo i criteri di cui all'art. 8, purché non si modifichi la programmazione già effettuata o che ciò comporti variazioni condivise con l'assegnatario già definito.

2. Le domande dovranno pervenire all'ufficio Sport comunale prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.
3. Per gli eventi e manifestazioni occasionali si applicano le tariffe specifiche previste dalla Giunta Comunale

Art. 33 Obblighi assicurativi dei soggetti utilizzatori degli impianti sportivi comunali

Le associazioni e società sportive, gli enti, i gruppi e gli altri soggetti autorizzati a utilizzare gli impianti sportivi comunali, anche per periodi limitati o per singole manifestazioni, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività svolte.
I soggetti utilizzatori devono garantire la presenza delle coperture assicurative obbligatorie per gli atleti, i partecipanti e il personale eventualmente impiegato, ove previste dalla normativa applicabile, nonché delle ulteriori coperture richieste in relazione alla specifica attività.
In relazione alla natura dell'attività, alla tipologia dell'impianto e ai rischi connessi al suo utilizzo, il Comune può richiedere la stipulazione di una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimali adeguati, a copertura dei danni involontariamente cagionati a persone e cose durante lo svolgimento delle attività autorizzate.
Gli organizzatori di manifestazioni, tornei, eventi o altre iniziative aperte al pubblico sono tenuti a presentare, ove richiesto in relazione ai rischi dell'evento, idonea documentazione comprovante l'esistenza delle coperture assicurative necessarie.
La documentazione assicurativa richiesta deve essere presentata prima dell'inizio dell'utilizzo dell'impianto o dello svolgimento dell'attività e deve essere mantenuta valida per tutto il periodo autorizzato.
Il mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti dal presente articolo può comportare, previa valutazione dell'Amministrazione e nel rispetto delle procedure applicabili, il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, ove ne ricorrano i presupposti.
La presenza delle coperture assicurative non esonera gli utilizzatori dalle responsabilità previste dalla legge né dagli obblighi assunti nell'atto di concessione o autorizzazione. Restano ferme le responsabilità del Comune e degli altri soggetti coinvolti secondo la normativa vigente

Art. 34 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni

1. Il Comune può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei propri confronti, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Comune può dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero non procedere a nuova assegnazione, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
- risultino gravemente morosi nel pagamento delle tariffe e/o diritti e non abbiano proposto un piano di rientro per la regolarizzazione;
- abbiano violato le norme del presente regolamento e le convenzioni sottoscritte per l'uso;
- abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione o le disposizioni integrative adottate dal Settore competente;
- abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. Il Comune può revocare, con preavviso (salvi i casi di estrema urgenza) e senza onere di indennizzo o risarcimento, le concessioni in uso degli impianti sportivi:
- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 35 Utilizzo di impianti sportivi scolastici

1. L'utilizzo degli impianti sportivi scolastici è riservato in via prioritaria all'Istituzione scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali. L'Istituzione scolastica ha diritto, in ogni momento, all'uso dei locali per le proprie attività.
2. Tali impianti, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni sportive;
2. I rapporti con le istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli atti e dalle convenzioni previste dalla normativa vigente.
3. I concessionari, ove individuati, si impegnano ad applicare tutte le misure contemplate nel Piano Scuola delle Istituzioni Scolastiche, nonché quelle previste dal DVR d'Istituto, per la difesa della salute degli utenti.
4. Possono essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.
5. L'utilizzo delle palestre scolastiche resta regolato dal "Regolamento comunale per l'utilizzo delle palestre scolastiche", approvato con deliberazione di CC n. 48 del 2023, a cui si rimanda integralmente, fatta eccezione per il periodo di concessione di cui all'art 6 del citato regolamento, che viene rilasciata nell'intervallo temporale dal 15/09 al 31/07 di ogni anno, e per quanto previsto dal successivo comma 6.
6. Ai sensi dell'art.5 comma 1bis del decreto legislativo 38 del 2021, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento degli impianti scolastici da rigenerare, presenti sul territorio comunale. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Rinvii normativi

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, e in particolare le disposizioni:
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;
c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
d) della normativa europea applicabile;
e) della legge regionale Marche 2 aprile 2012, n. 5;
f) del regolamento regionale Marche 7 agosto 2013, n. 4;
g) della legge 53/2026

h) le ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti in materia di sport, impianti sportivi scolastici, impiantistica sportiva, sicurezza e gestione del patrimonio pubblico.

Art. 37 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione vigente.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "*Regolamento per la concessione gestione degli impianti sportivi comunali*" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 103 del 2007, modificato con atto del Consiglio Comunale n.112 del 06/11/2017;
3. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi comunali conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate in conformità alla normativa sovraordinata vigente.
5. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, salvo quanto previsto dalla legge, dagli atti contrattuali o da specifiche disposizioni transitorie.
6. I procedimenti di affidamento già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio, salvo diversa disposizione normativa.

ALLEGATI:

- all. A Schema di Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica
- all. B Schema di Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale con rilevanza economica